



Firenze, lì 15 novembre 2017

A: Marco Remaschi

Agricoltura, foreste, caccia e pesca,
politiche per la montagna

Federica Fratoni

Ambiente e difesa del suolo, parchi, aree
protette e biodiversità

Oggetto: segnalazioni dalla provincia di Siena in merito alla circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie e altre attività legata alla fruizione del territorio rurale e boschivo, rispetto a quanto previsto dalla l.r. 10/2016.

Caro Marco,
Cara Federica,

Come noto la legge obiettivo (l.r.10/2016), nell'intento di disciplinare per il triennio 2016-2019 la gestione straordinaria degli ungulati in Toscana, ha consentito di attivare una serie di iniziative positive tese al ripristino e mantenimento di densità sostenibili degli ungulati in Toscana, rispetto all'impatto che queste specie producono sulle colture agricole, sull'ambiente e più in generale sulle attività antropiche.

Al fine di agevolare il recupero degli animali abbattuti in zone difficilmente accessibili si è intervenuti (art.8) per consentire ai comuni di individuare nel proprio territorio percorsi fissi nei quali sia permessa la circolazione fuori strada dei veicoli a motore per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie.

Pur tuttavia, vi segnaliamo che in alcune parti del territorio della provincia di Siena – in particolare la Val di Merse - continuano ad arrivare segnalazioni circa una difficoltà di interpretazione dell'articolo in oggetto.

In particolare, in determinati contesti territoriali, prevale un'interpretazione restrittiva di quanto previsto dalla legge da parte degli organi predisposti al controllo dell'attività venatoria o di vigilanza ambientale: ovvero che l'individuazione da parte dei Comuni dei percorsi fissi, nei quali è consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie, sia da riferirsi esclusivamente alla caccia per gli ungulati e limitatamente alla temporalità prevista dalla legge obiettivo.


Tale interpretazione viene probabilmente agevolata dal fatto che non si è andati ad intervenire nella legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), che disciplina in via generale tale tematica (e che secondo alcuni interlocutori non chiarirebbe nemmeno questa, in maniera inequivoca, cosa debba intendersi per attività faunistiche e faunistico-venatorie esercitate in via continuativa) ma si sia inserito un principio all'interno di un impianto normativo che ha un orizzonte temporale di un triennio e soprattutto un interesse esclusivo nel contenimento della specie degli ungulati.

Crediamo necessario segnalarvi l'esigenza di verificare quanto disciplinato dalla normativa regionale, in modo tale da fornire gli adeguati chiarimenti ai soggetti interessati ed evitare spiacevoli fraintendimenti. Qualora, invece, sia corretta l'interpretazione "restrittiva" che ci viene riportata, vi pregheremmo di avviare un percorso di confronto con i Comuni e le associazioni interessate, valutando anche una revisione della normativa, al fine di poter consentire la fruizione di percorsi in molti casi funzionali ad altre tipologie di caccia rispetto a quella gli ungulati (vedi appostamenti fissi per colombi, ecc.), così come per quanto riguarda altre attività legate alla fruizione del territorio rurale e boschivo.

Saluti,

Simone Bezzini

Stefano Scaramelli

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature, positioned above the name 'Simone Bezzini', is a cursive script that appears to read 'S. Bezzini'. The second signature, positioned above the name 'Stefano Scaramelli', is also in cursive and appears to read 'S. Scaramelli'. Both signatures are written in a fluid, connected style.